

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PROCACCI, ROCCHI, MAISANO GRASSI e
MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1992

Norme per la licenza per i proprietari di cani addestrati per
la difesa e l'attacco

ONOREVOLI SENATORI. - Tutelare le persone, i bambini soprattutto, e gli stessi animali dall'uso perverso che elementi della malavita fanno dei cani programmati ad aggredire, *pit-bull* in testa; vietarne l'allevamento ed il commercio e provvedere alla sterilizzazione di questi ultimi.

Prevedere un apposito permesso - il «porto-cane» - per quanti intendono servirsi di cani addestrati per difesa ed attacco.

Questo il senso del disegno di legge per risolvere il grave problema dell'uso sconsigliato e pericoloso che si fa di alcune specie di cani.

Il disegno di legge tende naturalmente a tutelare i diritti di quegli animali usati in modo aberrante, come vere e proprie armi.

All'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce il principio che gli animali

addestrati sono considerati a tutti gli effetti «armi da difesa ed offesa», ed in quanto tali se ne istituisce la licenza per i proprietari.

All'articolo 4 si propone che siano raddoppiate le pene previste per il gioco d'azzardo che vede coinvolti gli animali (arresto sino a due anni, ammenda di lire 800.000). Questa misura rappresenta un sicuro deterrente nei confronti di pratiche sempre più diffuse nel nostro Paese, soprattutto in Sicilia, Puglia e Campania, di sanguinosi combattimenti tra cani e/o altri animali, con relative scommesse.

Spesso mortali «allenamenti» vengono condotti persino nelle strade a danno di cani randagi o di cani appartenenti a privati, sovente rubati al fine di una loro criminale utilizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la licenza per i proprietari:

a) di cani appartenenti a razze indicate in un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di cani, non appartenenti alle razze di cui alla lettera a), addestrati per la difesa personale e l'attacco presso scuole provviste di specifica autorizzazione. Tali cani sono considerati a tutti gli effetti armi da difesa ed offesa.

Art. 2.

1. La concessione della licenza di cui all'articolo 1 è disciplinata dalle norme relative al rilascio della licenza di porto d'armi, in quanto compatibili. La mancanza di licenza è equiparata, agli effetti penali, alla mancanza di porto d'armi.

2. La licenza di cui all'articolo 1 deve essere richiesta:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per i proprietari di cani appartenenti a razze di cui alla medesima lettera;

b) entro sei mesi dall'inizio del possesso, per i proprietari di cani non appartenenti a razze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) dall'ultimo giorno del corso di addestramento, per i proprietari di cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

1. La vendita e la detenzione di cani della razza *pit-bull* sono vietate. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi, alla loro sterilizzazione.

2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo comma, del codice penale.

Art. 4.

1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie».